

AVVISO recante “Criteri e modalità per la concessione dei contributi a parziale ristoro dell'aumento dei costi energetici, di cui all'articolo 2 della legge regionale 13/2022 alle micro, piccole e medie imprese con sede legale sul territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che esercitano una delle attività economiche identificate con i codici ATECO individuati dall'allegato 1 alla deliberazione n. _____ 2022”

Art. 1

(Finalità e regime di aiuto)

1. Il presente avviso disciplina, in attuazione dell'articolo 2 della LR 13/2022, le tipologie di beneficiari, i requisiti di ammissibilità degli stessi, i criteri e le modalità procedurali di concessione di contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese, a parziale ristoro delle spese sostenute nell'anno 2022, a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l'aumento dei costi energetici rispetto all'anno 2021.
2. I contributi sono concessi in applicazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013.
3. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una impresa unica, non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
4. L'Ufficio competente è autorizzato a procedere alla rimodulazione del contributo “de minimis” in fase di concessione, al fine di evitare il superamento dei massimali.

Art. 2

(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)

1. I soggetti beneficiari di contribuzione sono le micro, piccole e medie imprese (PMI) con sede legale in Friuli Venezia Giulia in possesso di codice ATECO primario/prevalente riferito alla sede legale nonché le micro, piccole e medie imprese (PMI) che, pur non avendo sede legale in Friuli Venezia Giulia, risultino in possesso di codice ATECO primario/prevalente riferito a unità locali ubicate in Regione. Il codice ATECO primario/prevalente deve essere ricompreso fra quelli di cui alla Tabella in Allegato 1 alla DGR n. XXX.dd. XXX. , come risultante dal Registro imprese alla data di presentazione della domanda.
2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui al precedente comma 1 che hanno sostenuto maggiori oneri nell'anno 2022 per l'aumento dei costi energetici rispetto all'anno 2021. In particolare, i richiedenti devono autocertificare di aver subito un aumento dei costi energetici per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo semestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, superiore al 30% dei costi sostenuti nel primo semestre 2021, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.
3. Possono presentare domanda i soggetti risultanti attivi sul territorio regionale alla data del 31.12.2020 e ancora attivi alla data di presentazione della domanda sul medesimo territorio regionale.
4. Per poter beneficiare dell'agevolazione, i soggetti beneficiari iscritti nel Registro imprese, alla data di presentazione della domanda devono dichiarare ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
 - a) di essere classificabili nella dimensione di micro, piccola o media impresa come definita nell'Allegato I del Regolamento (CE) 651/2014;
 - b) di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali o avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
 - c) di non essere destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

d) di rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

e) di aver subito un aumento dei costi energetici per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo semestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, superiore al 30% dei costi sostenuti nel primo semestre 2021, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

f) la scadenza dell'esercizio finanziario dell'impresa, ai fini delle verifiche del rispetto del limite triennale previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Art. 3

(Intensità contributiva)

1. Ai soggetti beneficiari è riconosciuto, esclusivamente con erogazione a mezzo bonifico bancario, un contributo a fondo perduto in relazione alla dimensione aziendale, secondo il seguente dettaglio:

<i>Dimensione</i>	<i>contributo</i>
Micro impresa	1.000,00
Piccola impresa	1.500,00
Media impresa	2.000,00

Art 4

(Presentazione della domanda)

1. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del giorno 12 ottobre 2022 fino alle ore 16.00 del giorno 28 ottobre 2022.

2. La domanda di contributo è trasmessa alla Direzione centrale attività produttive e turismo tramite il sistema Istanze On Line a cui si accede dal link pubblicato sul sito istituzionale della Regione> Aree tematiche> Imprese (dove sono pubblicati altresì, nella sezione modulistica, il fac-simile della domanda compilato a titolo di esempio e il modulo di delega e dichiarazioni di cui al comma 3) previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CNS-Carta nazionale dei servizi, CRS – Carta regionale dei servizi, CIE – Carta d'identità elettronica).

3. La domanda è presentata dal legale rappresentante/titolare del soggetto richiedente, senza allegati, oppure da un suo delegato, allegando specifica procura redatta utilizzando il modulo pubblicato on line che contiene anche le dichiarazioni e gli impegni in capo al delegante, e allegando altresì copia di un documento di identità in caso di firma autografa.

4. Prima della presentazione della domanda, il richiedente prende visione della nota informativa, pubblicata sul sito nella sezione dedicata alla linea contributiva, recante le informazioni sul procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

5. E' ammissibile a contributo una sola domanda e qualora siano presentate più domande è ammissibile soltanto la prima presentata in ordine cronologico con esito istruttorio favorevole.

6. Non sono ammissibili a contributo i soggetti che abbiano già beneficiato del ristoro sulla linea destinata alla filiera mosaici di cui alla LR 24/2021, articolo 2, comma 63, come disciplinata con DGR 872/2022.

7. Le domande presentate sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo, in quanto l'oggetto della domanda rientra nel campo di applicazione dell'articolo 8 della Tabella in allegato B al D.P.R. n. 642/1972.

Art. 5

(Procedimento di concessione del contributo)

1. I contributi sono concessi e contestualmente erogati, per il tramite del CATA e del CATT FVG, sulla base della sola presentazione della domanda, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7/2000, secondo l'ordine

cronologico di presentazione delle domande, determinato dal numero progressivo di protocollo attribuito dal sistema informatico.

2. I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili; dell'esaurimento delle risorse e dell'eventuale disponibilità di ulteriori risorse finanziarie è data comunicazione ai soggetti interessati mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata alla presente linea contributiva.

3. I provvedimenti di concessione e contestuale erogazione dei contributi verranno adottati entro 90 giorni dal termine finale di chiusura della procedura di presentazione di tutte le domande di contributo.

Art. 6

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e gli obblighi previsti dal presente documento. In particolare, IL BENEFICIARIO SI IMPEGNA A:

a) conservare la documentazione correlata alla domanda, presso i propri uffici, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di presentazione della domanda stessa;

b) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;

c) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni con l'Amministrazione regionale (economia@certregione.fvg.it), con eccezione della domanda che viene trasmessa tramite il sistema Istanze On Line.

Art.7

(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44 della legge regionale 7/2000, l'Ufficio competente in relazione alla documentazione presentata effettua ispezioni e controlli a campione, finalizzati esclusivamente alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 2.

Art.8

(Revoche)

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. L'annullamento del provvedimento di concessione comporta la revoca del contributo e il recupero delle somme erogate secondo quanto previsto dagli articoli 50 e seguenti della legge regionale 7/2000.

Art.9

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), le figure di riferimento in relazione al trattamento dei dati personali sono:

- Titolare del trattamento: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente pro tempore, domiciliato presso Piazza dell'Unità d'Italia 1, Trieste; PEC regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it;

- Responsabile del trattamento: Insiel S.p.A, via S. Francesco d'Assisi 43, Trieste, e-mail privacy@insiel.it.

- Responsabile della protezione dei dati: Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) raggiungibile ai seguenti recapiti: Piazza dell'Unità d'Italia 1, Trieste; e-mail: privacy@regione.fvg.it; PEC privacy@certregione.fvg.it.

2. I dati personali forniti sono trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente per il procedimento amministrativo di cui trattasi, disciplinato dalla legge e dal regolamento attuativo. Il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento comporta l'impossibilità di avviare il procedimento.

3. I dati personali sono resi accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare e del Responsabile nonché comunicati al CATA FVG Srl (Centro di Assistenza Tecnica per le imprese Artigiane) e al CATT FVG Srl (Centro di Assistenza Tecnica alle Imprese del Terziario) in forza della delega delle funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi. Possono altresì esser comunicati ad altri soggetti per assolvere, nell'ambito dell'istruttoria, ad obblighi previsti dalla normativa vigente.

4. I dati personali sono conservati per la durata di 15 anni dal passaggio dei medesimi all'archivio di deposito.

5. L'interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di accesso ai dati personali, rettifica, cancellazione o limitazione degli stessi. L'esercizio di tali diritti può avvenire inviando una richiesta al Responsabile della protezione

dei dati (RPD). In caso di violazioni l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE